



Circolare informativa per la clientela
n. 11/2014 del 3 aprile 2014

**INVESTIMENTI ESTERI
OBBLIGHI di SEGNALAZIONE
NOVITÀ del D.L. 4/2014, conv. dalla L. 50/2014**

In questa Circolare

1. «Voluntary disclosure»
2. Quadro RW – Novità
3. Ritenuta d'ingresso

Investimenti e attività all'estero sono stati al centro di molte novità negli ultimi mesi.

Si è passati da una **ritenuta sui bonifici esteri in entrata**, in vigore dall'1.1.2014, ad un suo **rinvio** a luglio. È però intenzione del Governo eliminarla completamente.

Sul fronte della sanatoria per le violazioni in tema di monitoraggio fiscale (**voluntary disclosure**), la legge di conversione (L. 28.3.2014, n. 50) del decreto che ne conteneva la disciplina (D.L. 28.1.2014, n. 4) ha **stralciato** questo istituto di «pacificazione volontaria» con il Fisco.

È vero che è stata **fatta salva** – dalla stessa legge di conversione – l'**efficacia** delle **domande inviate in vigore** del decreto-legge (fonti parlamentari parlano di non più di 200 domande), ma il rientro dei capitali dovrebbe tornare presto: già si parla di un disegno di legge che conterrà la disposizione, con differenze in termini di imposte e di sanzioni rispetto alla versione che non ha superato il vaglio del Parlamento.

Dal 2014, inoltre, occorre prendere dimestichezza con le nuove regole sul **monitoraggio fiscale** (mediante la compilazione del **Quadro RW** di Unico PF) il quale ha incassato, con la legge di conversione del D.L. 4/2014, alcune **significative modifiche** in relazione alla segnalazione dei **conti correnti esteri**.

Le novità in tema di Quadro RW sono operative e meritano un approfondimento.

1. «VOLUNTARY DISCLOSURE»

Con l'emanazione del D.L. 28.1.2014, n. 4, si era pensato ad una disciplina di rientro dei capitali simile a quella nata negli Stati Uniti alla fine degli anni 90 del secolo scorso (cd. «**voluntary disclosure**»).

Il decreto nasce con questo intento, e quindi era conosciuto come provvedimento di **sanatoria** sulle **violazioni** degli **obblighi** di **monitoraggio fiscale**, ma la legge di conversione stralcia completamente questa disposizione (che probabilmente verrà reintrodotta in altri disegni di legge di prossima emanazione).

In particolare, prendendo le mosse dalla Raccomandazione OCSE del settembre 2010 (dove sono analizzati gli *offshore voluntary disclosure programmes* previsti da 39 Paesi) l'Italia aveva introdotto una **procedura di regolarizzazione** delle **attività finanziarie e patrimoniali** detenute all'estero, che si inseriva «*nel quadro delle misure volte a promuovere il contrasto dei fenomeni di sottrazione di redditi all'imposizione realizzata mediante l'allocazione fittizia all'estero della residenza fiscale e l'illecito trasferimento e/o detenzione all'estero di attività produttive di reddito, attraverso l'adozione di programmi di voluntary disclosure*».

Nella sostanza il contribuente, che voleva accedere a tale disciplina, era tenuto ad indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria – mediante la presentazione di un'**apposita istanza** – gli investimenti e le attività finanziarie costituiti o detenuti all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio.

2. QUADRO RW – NOVITÀ

La Legge europea 2013, emanata per introdurre disposizioni finalizzate all'adeguamento della nostra normativa a quelle europee, ha **revisionato** la disciplina del cd. **monitoraggio fiscale** contenuta negli artt. 4-6, D.L. 167/1990.

La comunicazione richiesta dal Legislatore è assolta mediante la compilazione del **Quadro RW** del Mod. Unico PF: dalle informazioni in esso contenute non si determina(va) alcuna imposizione, ma si forniscono all'Amministrazione finanziaria solo **informazioni** circa gli **investimenti/le attività all'estero** (e, prima della modifica, i **trasferimenti di denaro** da, verso e sull'estero) da ascrivere a **soggetti** (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici) fiscalmente **residenti** in Italia.

Tra le numerose **novità** che hanno apportato sostanziali modifiche alla disciplina sul monitoraggio fiscale e alla conseguente struttura del Modulo RW (ora Quadro RW) si segnalano quelle contenute nell'art. 9, L. 6.8.2013, n. 97, pubblicato nella *G.U.* 20.8.2013, n. 194 che:

- ha **eliminato** la soglia di **10.000 euro** di rilevanza degli investimenti esteri alla data del 31.12 di ogni anno;
- ha esteso l'obbligo comunicativo al «**titolare effettivo**» degli investimenti esteri;
- ha **revisionato** il **sistema sanzionatorio** (anche su sollecitazione della procedura d'infrazione – Caso EU Pilot 1711/11/TAXU – attivata dalla Ue nei confronti dell'Italia, a motivo della sproporzione delle sanzioni per violazioni inerenti alla compilazione di un quadro meramente informativo).

Regole di compilazione sul monitoraggio

Preliminarmente si osserva che il nuvo art. 4, co. 1, D.L. 167/1990, rubricato «*Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività*» fa ora riferimento alla **detenzione** «*nel periodo d'imposta*» di investimenti o attività all'estero di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili. Il precedente testo si riferiva,

invece, alla detenzione di tali beni «*al termine del periodo d'imposta*». Ne deriva che il monitoraggio deve riguardare gli eventi dell'intero periodo d'imposta, prescindendo dalla situazione al 31.12.

MONITORAGGIO FISCALE	
Ante Legge europea 2013	Post Legge europea 2013
Attività/investimento detenuto durante il periodo d'imposta, ma la cui disponibilità è venuta meno al 31.12	
Non andava monitorata	Va monitorata

Sparisce anche l'obbligo di **segnalazione** dei **flussi (trasferimenti)** di denaro da, verso e sull'estero), in quanto l'art. 4, D.L. 167/1990 non contiene più la seguente previsione: «*Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria*».

Pertanto, il venir meno dell'obbligo di monitorare i trasferimenti, ha comportato la scomparsa della **Sezione I** (trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni correnti ossia per cause diverse dagli investimenti ed attività estere di natura finanziaria, effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti; es. spese per motivi di studio o salute; cfr. C.M. 13.9.2010, n. 45/E) e della **Sezione III** (trasferimenti di ammontare complessivo, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, superiore a 10.000 euro), presenti nel Modulo RW fino allo scorso anno.

ESEMPIO
Il Sig. Rossi detiene due conti correnti esteri: uno in Francia, con un saldo massimo di 6.000 euro, e uno in Spagna, con un saldo massimo nel 2013 di 4.500 euro. Poiché complessivamente superano la soglia di 10.000 euro, vanno indicati entrambi i rapporti finanziari nel Quadro RW.

In pratica resta da compilare **soltanto** la **Sezione II** in merito agli investimenti detenuti all'estero.

Proprio con riferimento alla **soglia di 10.000 euro**, che operava sia in relazione ai flussi di denaro sia al valore delle attività e degli investimenti presenti a fine anno, la Legge europea 2013 ha espunto dall'art. 4, D.L. 167/1990 anche il seguente periodo: «*L'obbligo di dichiarazione (...) non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo di imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 10.000 euro*».

Fanno **eccezione i conti correnti**: la L. 50/2014 (pubblicata nella *G.U.* 29.3.2014, n. 74) di conversione del citato D.L. 4/2014 ha **reintrodotta** la **soglia di 10.000 euro** per i conti correnti costituiti all'estero che complessivamente (valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta) **non** superano detto importo, al fine di evitare la segnalazione di importo poco significativi.

Si noti che la nuova soglia di 10.000 euro **entra in vigore nel 2014**, per cui occorrerà attendere almeno un chiarimento in via interpretativa che «anticipi» l'esonero già con riferimento al 2013 (in vista della presentazione del Mod. Unico PF 2014).

La **soglia** dei 10.000 euro **non si applica** alle **altre attività** finanziarie e patrimoniali (titoli, partecipazioni, immobili, barche, ecc.) soggette al monitoraggio fiscale.

A seguito della eliminazione della soglia, il Quadro RW va obbligatoriamente compilato per segnalare tutte le attività e gli investimenti detenuti all'estero, prescindendo dal loro ammontare.

MONITORAGGIO FISCALE			
Ante Legge europea 2013		Post Legge europea 2013	
Attività/investimento detenuti al 31.12 di importo non superiore a 10.000 euro	Flussi da, verso e sull'estero di importo, complessivamente considerati, non superiore a 10.000 euro	Attività/investimento detenuti durante il periodo d'imposta, a prescindere dall'importo	Flussi da, verso e sull'estero a prescindere dall'importo
Non andavano monitorati		Vanno monitorati (esclusi conti correnti)	Non vanno monitorati

	di importo non superiore a 10.000 euro)	
--	---	--

Inoltre, con il nuovo art. 4, co. 3, D.L. 167/1990 – il quale prevedeva che non vigeva l’obbligo di comunicazione «per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento» – è stato previsto che l’esonero delle **attività di gestione e di amministrazione** spetta solo «qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi».

Come ulteriore **novità**, si segnala che, ai fini della **valorizzazione** delle attività oggetto di monitoraggio fiscale, devono essere indicate le **consistenze** degli **investimenti** e delle **attività valorizzate** all’inizio di ciascun periodo d’imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al **termine** dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso), nonché il **periodo di possesso** delle attività.

Legame con Ivie e Ivafe

Si osserva pure che il provvedimento lega l’individuazione degli importi da indicare nel Quadro RW ai criteri di determinazione delle **basi imponibili Ivie** (valore degli immobili detenuti all’estero) e **Ivafe** (valore delle attività finanziarie detenute all’estero), i cui dati vanno ora riportati nel Quadro RW **insieme** a quelli relativi al **monitoraggio fiscale**.

In pratica, in Unico 2014 i dati sul monitoraggio fiscale sono utilizzati **anche** per liquidare l’Ivie e l’Ivafe, ossia le imposte patrimoniali sugli investimenti esteri dovute dalle persone fisiche (C.M. 23.12.2013, n. 38/E).

Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività **espressi in valuta** da indicare nel nuovo Quadro RW va calcolato, per tutti i dati in esso riportati, sulla base del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei **cambi medi mensili** agli effetti delle norme dei Titoli I e II, D.P.R. 917/1986.

IVIE e IVAFE – BASI IMPONIBILI	
Ivie	Ivafe
Valore da utilizzare per la determinazione della base imponibile	
<ul style="list-style-type: none"> Il costo risultante dall’atto di acquisto o da contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile; per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal <i>de cuius</i> o dal donante come risulta dalla relativa documentazione; per gli immobili situati in Paesi Ue o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall’atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. 	<ul style="list-style-type: none"> Il valore di mercato, rilevato al termine del periodo d’imposta o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui le attività finanziarie estere sono detenute; il valore nominale, se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati; il valore di rimborso, in mancanza del valore nominale; il costo d’acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso. <p>Nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie sia detenuta nel periodo di riferimento, il metodo che deve essere utilizzato è il cd. Lifo e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.</p>

Si osserva che, ancorché l’Ivie e l’Ivafe siano inserite nel medesimo Quadro RW e nel medesimo rigo attinente al monitoraggio fiscale, e ancorché il valore da indicare (sia ai fini informativi del monitoraggio sia

per liquidare le imposte) sia il medesimo, esistono delle **incongruenze** tra le due finalità (informativa e impositiva) che non consentono un'agevole compilazione del Quadro RW.

Si pensi, ad esempio, alle **altre attività patrimoniali** detenute all'estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l'Ivafe: il contribuente deve indicare il costo di acquisto ovvero il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo d'imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione) ai fini del monitoraggio fiscale, senza nulla indicare ai fini dell'imposta da versare.

Sul fronte Ivafe, l'utilizzo del criterio Lifo e l'indicazione del numero di giorni di detenzione per i quali è dovuta l'imposta, comporta la necessità di **monitorare tutte** le operazioni di **acquisto o vendita o rimborso** in relazione a ciascun titolo.

Così si rende necessaria la compilazione di più righe del Quadro RW anche in relazione ad una singola attività finanziaria, meccanismo opposto al monitoraggio fiscale che raggruppa i valori.

Inoltre, eventuali esoneri relativi all'Ivafe (si pensi ad un conto corrente bancario detenuto all'estero per il quale il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro) non esplicano efficacia ai fini del monitoraggio fiscale, per cui risulta **obbligatoria la compilazione del Quadro RW solo se la soglia supera 10.000 euro** (anche se non è dovuta l'Ivafe o l'imposta è dovuta in misura fissa).

Potrebbe anche accadere il contrario: un contribuente potrebbe essere esonerato dal monitoraggio fiscale (si pensi alle attività di gestione e di amministrazione i cui flussi finanziari siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi), ma debba versare comunque l'Ivafe, procedendo quindi all'imprescindibile compilazione del Quadro RW. In questo caso, eventuali violazioni applicabili sarebbero **solo** quelle relative alla **patrimoniale sulle attività finanziarie estere** e non quelle relative alla disciplina sul monitoraggio fiscale.

ESEMPIO

Il Sig. Rossi, di cui all'esempio precedente, detiene un conto corrente in Francia che ha avuto, nel corso del 2013, una giacenza media superiore a 5.000 euro (saldo massimo 6.000 euro). Ha altresì un conto corrente in Spagna di giacenza inferiore a 5.000 euro (saldo massimo di 4.500 euro).

Come detto, entrambi i conti correnti vanno segnalati nel Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale (in quanto complessivamente hanno avuto un saldo superiore a 10.000 euro), ma solo il conto in Francia va indicati ai fini della liquidazione dell'Ivafe (in quanto supera la giacenza media di 5.000 euro).

Il problema di coordinamento con le due discipline (monitoraggio fiscale e Ivafe) è evidente se si considera che un contribuente potrebbe avere:

- 3 conti correnti da 4.000 euro che non scontano l'Ivafe ma vanno segnalati ai fini del monitoraggio fiscale;
- un conto corrente con saldo massimo e giacenza media di 8.000 euro che va indicato ai fini della liquidazione dell'Ivafe (34 euro), ma non va indicato ai fini del monitoraggio fiscale.

Estensione dell'obbligo

L'**obbligo di comunicazione** è stato **esteso** ai «**titolari effettivi**» delle attività e degli investimenti esteri.

La norma prevede, infatti, che sono ora tenuti alla compilazione del Quadro RW anche i soggetti residenti che «*pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*».

Il riferimento al D.Lgs. 231/2007 (**disciplina antiriciclaggio**) comporta che per titolare effettiva debbano intendersi i soggetti elencati nella tabella seguente.

TITOLARI EFFETTIVI

In caso di **società**

la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti. Tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più

	uno di partecipazione al capitale sociale; la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.
In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e gli istituti giuridici (es. i trust) che amministrano e distribuiscono fondi	se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica; se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Secondo quanto disposto dal Provvedimento Agenzia Entrate 18.12.2013, qualora siano verificate le condizioni per essere considerati «titolari effettivi» di un investimento estero, il contribuente è tenuto ad indicare nel Quadro RW il **valore della partecipazione detenuta nella società estera**, nonché la **percentuale** di partecipazione.

Per la **verifica della percentuale rilevante**, le partecipazioni possedute dai familiari (art. 5, co. 5, D.P.R. 917/1986) del titolare effettivo si **cumulano**. Inoltre, rilevano le partecipazioni **detenute indirettamente** tenendo conto della demoltiplicazione da esse prodotta.

Tuttavia, si mostrano **più stringenti** le disposizioni per il monitoraggio degli investimenti situati in **paradisi fiscali**.

Nel caso in cui la partecipazione rilevante sia in una società residente o localizzata in Stati o territori diversi da quelli collaborativi, in luogo del valore della partecipazione, costituisce oggetto di monitoraggio il **valore degli investimenti detenuti all'estero** dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la **percentuale** di partecipazione posseduta nella società stessa. In tal caso, devono essere monitorate **anche le attività estere dei soggetti esteri «controllati» indirettamente**, delle quali il contribuente risulti titolare effettivo, sempreché si tratti di partecipazioni in società residenti o localizzate in Stati o territori diversi da quelli collaborativi.

Non rilevano le partecipazioni possedute in **società residenti che effettuano investimenti all'estero**, salvo nel caso in cui per il tramite di tali partecipazioni, unitamente a quelle detenute direttamente o indirettamente nella medesima società estera, si determini il requisito di «titolare effettivo».

Sistema sanzionatorio

La **disciplina sanzionatoria**, contenuta nel nuovo art. 5, D.L. 167/1990, relativa alle violazioni di compilazione del Quadro RW, è stata ridimensionata come riportato nella tabella seguente.

DISCIPLINA SANZIONATORIA	
Ante Legge europea 2013	Post Legge europea 2013
Violazioni inerenti al Quadro RW	
Dal 10% al 50% di quanto non dichiarato, oltre alla confisca dei beni di corrispondente valore	Dal 3% al 15% di quanto non dichiarato (sanzioni raddoppiate, al 6% e al 30% se le attività sono detenute in Paesi black list di cui ai DD.MM. 4.5.1999 e 21.11.2001) ^(*) o sanzione da 258 euro per dichiarazione tardiva (entro 90 giorni dalla scadenza del termine)
(*) <i>Rispettivamente, i decreti citati individuano i paradisi fiscali in relazione al trasferimento di residenza delle persone fisiche e i Paesi black list in materia di Controlled foreign companies (CFC) di cui all'art. 167, D.P.R. 917/1986.</i>	

Va evidenziato che la C.M. 38/E/2013 ha chiarito che gli Uffici possono disporre la **riduzione** delle **sanzioni fino alla metà del minimo** qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la **sproporzione** tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.

Sono modificate **anche le sanzioni** agli **intermediari finanziari**, in capo ai quali la sanzione per l'omessa trasmissione delle informazioni prevista dall'art. 1, D.L. 167/1990 va dal 10% al 25%, mentre le disposizioni previgenti prevedevano una sanzione fissa del 25%.

Come ulteriore **sanzione indiretta**, si prevede – nel nuovo art. 6, D.L. 167/1990 – che in caso di **omessa dichiarazione dei redditi effettivi** derivanti dagli investimenti e dalle attività estere si **presume**, salvo prova contraria, un reddito «*pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta*», a

meno che in sede di dichiarazione dei redditi venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un **successivo periodo d'imposta** o sia indicato che determinate attività **non** possono essere **produttive di redditi**. La **prova** delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro 60 giorni dal ricevimento dell'espressa richiesta notificatagli dall'Agenzia delle Entrate (a tal fine va barrata la casella 18 del rigo RW1 del Mod. Unico PF 2014).

In relazione alla **produttività di reddito**, merita di essere ricordato un recente indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale spetta all'Amministrazione finanziaria fornire la **prova** che determinati investimenti situati all'estero siano riferibili ad un soggetto residente in Italia. Soltanto una volta provata tale circostanza, è possibile contestare la **mancata compilazione** del Modulo RW (Cass., sent. 2.10.2013, n. 22508).

Secondo i Supremi Giudici, la mera detenzione di estratti conto intestati ad altri soggetti, seppure con nomi di fantasia, non consente di ricondurre, in mancanza di altri elementi – gravi, precisi e concordanti – al detentore di tali documenti la titolarità dei conti correnti bancari esteri.

Per il possesso di denaro all'estero non deve esserci necessaria coincidenza tra **intestatario** degli investimenti e **soggetto obbligato** ad adempiere agli obblighi in materia di monitoraggio fiscale: infatti, essi sussistono non solo in capo all'intestatario formale e/o al beneficiario effettivo dei redditi esteri, bensì anche in capo a colui che ne abbia la detenzione e/o la disponibilità di movimentazione di fatto.

Sul punto la C.M. 21.6.2011, n. 28/E aveva ritenuto che fosse **necessaria** la presenza di una **delega al prelievo** e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario. Tuttavia, anche questa circostanza deve essere adeguatamente provata dall'Amministrazione finanziaria.

Resta fermo che si deve ritenere **esclusa**, in sostanza, l'esistenza di un **autonomo obbligo di monitoraggio** nell'ipotesi in cui il soggetto che ha la disponibilità dell'attività estera possa esercitare esclusivamente un mero potere dispositivo in ordine alle predette attività in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.

Detto orientamento di prassi è stato recentemente confermato in occasione di Telefisco 2014, allorché è stato affermato che *«gli amministratori con potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, che non siano beneficiari (ossia possessori) dei relativi redditi, non devono compilare, relativamente a dette consistenze/trasferimenti, il quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. Tale assunto deriva dalla ratio delle norme sul monitoraggio fiscale le quali presuppongono una relazione giuridica (intestazione delle somme) o di fatto (possesso o detenzione) tra soggetto e disponibilità estere che non si esaurisce nella semplice possibilità di disporre delle relative somme attraverso prelievi o versamenti. Pertanto, considerato il nesso di funzionalità esistente tra gli obblighi dichiarativi e quelli impositivi, è da ritenersi ancora valido l'orientamento espresso dalla circolare 28/E del 2011»*.

Quindi l'Agenzia delle Entrate, per contestare la mancata compilazione del Modulo RW in un caso analogo a quello di specie, avrebbe dovuto provare che il contribuente esercitava un controllo o la direzione effettiva del soggetto titolare dei conti correnti esteri a cui si riferiscono gli estratti conto.

Quindi, con riferimento alla nuova disposizione sopra commentata circa la **presunzione di fruttuosità** (in misura pari al **tasso ufficiale di riferimento** vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta) in ipotesi di mancata dichiarazione dei redditi effettivi, sulla scorta della sentenza n. 22508/2013 il contribuente non deve provare l'assenza di proventi derivanti dalle attività estere se l'Agenzia prima non ha provato, mediante **elementi idonei**, che il contribuente possiede investimenti esteri che dovevano essere indicati all'interno del Quadro RW.

Con riferimento alla **decorrenza delle nuove disposizioni sanzionatorie**, poiché la L. 97/2013 è entrata in vigore il 4.9.2013 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in *G.U.*) e per il principio del *favor rei* «se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo» (art. 3, co. 3, D.Lgs. 472/1997), si deve ritenere che ad eventuali violazioni commesse in passato circa la compilazione del Quadro (Modulo) RW si applichino le **nuove disposizioni**.

Sul punto **non** ci sono **ancora indicazioni** da parte dell'Agenzia delle **Entrate**, ma ci si augura che l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria possa essere conforme alla norma, onde evitare inutili contenziosi per violazione che il Legislatore non intende più punire.

È il caso delle violazioni commesse in relazione alle abrogate Sezioni I e III, situazione per le quali potrebbe applicarsi l'art. 3, co. 2, D.Lgs. 472/1997: *«salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato»*.

3. RITENUTA d'INGRESSO

Merita solo un accenno la cd. **ritenuta d'ingresso**, in quanto al momento la relativa **disciplina non è operativa**.

I **redditi** derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a **ritenuta** o ad **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli **intermediari residenti** ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in **gestione, custodia o amministrazione** o nei casi in cui intervengano nella **riscossione dei relativi flussi finanziari** e dei **redditi** (art. 4, co. 2, D.L. 167/1990).

La ritenuta trova altresì applicazione, con l'aliquota del **20%** e a titolo **d'acconto**, per i **redditi di capitale** indicati nell'art. 44, co. 1, lett. a), D.P.R. 917/1986, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel co. 1, lett. c), d) ed h), del medesimo art. 44.

Per i **redditi diversi** indicati nell'art. 67, D.P.R. 917/1986, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo **d'acconto** nella misura del **20%** sulla **parte imponibile** dei redditi corrisposti per il loro tramite.

Nel caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente è tenuto a fornire i **dati utili** ai fini della determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni, la ritenuta o l'imposta sostitutiva è applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.

Con il Provvedimento Agenzia Entrate 19.2.2014 è stato disposto il **differimento all'1.7.2014 dell'entrata in vigore della nuova ritenuta d'ingresso del 20%** applicabile ai bonifici provenienti dall'estero ed aventi come beneficiario una persona fisica ovvero un altro soggetto interessato dalla normativa in materia di monitoraggio fiscale. Il Comunicato stampa del Mef 19.2.2014 prevede, inoltre, che tale ritenuta verrà **definitivamente abrogata** da una norma già inserita nel disegno di legge che andrà ad attuare quanto previsto dall'accordo intergovernativo per lo scambio di informazioni tra gli Usa e gli altri Paesi.

Le ritenute già effettuate nel **periodo 1° febbraio – 19 febbraio 2014** dovranno essere **restituite** ai contribuenti.

Fonti governative hanno informalmente annunciato una **cancellazione definitiva** di questo provvedimento.